

Schema
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI OPPORTUNITÀ
OCCUPAZIONALI DEI LSU
“INTERVENTO 3.3.F. - ANNO 2021”
“ AMBITO SOCIALE ”

Esente da bollo ex art. 27 bis del D.P.R. 26.10.72, n. 642 (onlus)

CIG Z8C341C0AE

L’anno duemilaventuno (2021) addì _____ (___) del mese di _____ in Riva del Garda, nel Palazzo Pretorio, sede della Residenza Municipale, fra i Signori:

- _____ nato/a a _____ (___) il _____, Responsabile U.O. Istruzione e Politiche Sociali, che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione che rappresenta (C.F. 84001170228 - P.I. 00324760222);

- _____, nato/a a _____ (___) il _____ (C.F. e P.I. _____), il quale interviene nell’atto nella sua qualità di Presidente della Cooperativa Sociale _____ con sede a _____ in via _____ n. _____.

PREMESSO

che nell’ ambito delle politiche comunali del lavoro si è inteso aderire al progetto della PAT – AdL denominato **“Intervento 3.3.F. anno 2021 – Ambito sociale – Opportunità occupazionali per soggetti con disabilità”**, di cui al Documento di politiche del Lavoro della XVI legislatura della PAT , G.P. 24.1.2020 n. 75 e Disposizioni attuative approvate dal C.d.A. dell'AdL in data 21.10.2020 sub n. 36;

che con nota della Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro dd. 21.11.21, ns. prot. 43856 di pari data, come integrata in data 25.11.2021 S178/24.4 – 2021 assunta al ns.prot. Sub n. 44238 di pari data è stata comunicata l’ammissione a contributo di tale progetto per l’importo massimo ammissibile di € 6.675,12.- Iva inclusa;

che la presente convenzione ha il fine fondamentale dell’inclusione lavorativa di soggetti disabili e quindi una finalità pubblica sostenuta da un servizio di interesse generale accrescendo le opportunità di lavoro ed il recupero sociale di persone disabili indicate

nell'art. 4 della legge 381/91 e s.m., in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della medesima legge;

che i lavori materiali proposti devono essere funzionali al perseguimento del fine pubblico generale sopra richiamato, ed ai macro obiettivi di cui all'art. 1 – Finalità - delle Disposizioni attuative del documento di politiche del lavoro della XVI legislatura, Intervento 3.3.F, supportando nel contempo l'agire dell'Ente proponente;

che l'Amministrazione comunale riconosce che il progetto da realizzare è unicamente quello approvato dall'Agenzia del Lavoro e che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale.

VISTI

gli articoli 1,2,4,5,8,9, della legge 391/91 e l'art. 21 della legge provinciale n. 23/90 e s. m. e i.,

il Documento di politiche del lavoro della XVI Legislatura approvato con delibera della Giunta provinciale n. 75/2020 e le Disposizioni attuative approvate dal CdA dell'AdL in data 21.10.2020 sub n. 36, relative all'Intervento 3.3.F.;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Riva del Garda ai fini dell'inserimento lavorativo di soggetti disabili affida mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/91 e s.m. alla Cooperativa Sociale _____ di _____ la gestione del progetto denominato “**Intervento 3.3.F Ambito sociale**” prevedente l'inserimento lavorativo di n. 2 (due) soggetti a part time 18 ore settimanali per n. 4 mesi;

Trattandosi di servizi di “LSU” finanziati con contributo sulla L.P. 19/1983 in relazione all'Intervento 3.3.F. dell'Agenzia del Lavoro, la Cooperativa appaltatrice deve rispettare tutte le condizioni poste dall'Agenzia del Lavoro al Comune, ai fini della erogazione del contributo, che dichiara fin d'ora di ben conoscere.

ART. 2

INSERIMENTI LAVORATIVI

L'obiettivo è quello di accrescere le opportunità di inserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti disabili al fine di contrarre il costo sociale diretto, nonché per fronteggiare situazioni di crisi economica e disagio sociale che hanno incrementato fasce di problematicità, nonché favorire la possibilità di un loro inserimento nel mondo del lavoro ordinario in modo stabile;

Il controllo e verifica delle finalità sociali avviene attraverso il Responsabile Sociale della Cooperativa che terrà costantemente monitorato lo sviluppo del progetto per il recupero lavorativo dei soggetti coinvolti attraverso colloqui periodici individuali e incontri di verifica con l'Ente ed il Centro per l' Impiego. Alla rilevazione di eventuali bisogni deve seguire un immediato intervento volto alla risoluzione dei problemi, al fine di garantire la continuità dell'intervento ed il benessere degli/le operatori/trici. Al termine dei lavori è prodotta all'Ente, U.O. Istruzione e Politiche Sociali una relazione sociale sull'andamento dell'attività lavorativa.

Per la realizzazione del progetto, la Cooperativa mette a disposizione la propria struttura organizzativa, un Coordinatore di Cantiere che avrà cura di mantenere i rapporti con l'Ente e il Centro per l' Impiego – AdL della PAT e di seguire l'andamento dei lavori attraverso momenti di verifica con l'Amministrazione comunale.

Per la gestione di opportunità occupazionali dei LSU di "Intervento 3.3.F anno 2021", Ambito sociale , la Cooperativa assume il personale secondo quanto descritto dalla tipologia del Progetto Intervento 33F dal locale Centro per l'Impiego e si attiene nello specifico a quanto previsto all'art. 7 – Requisiti e obblighi del soggetto attuatore – e alle succitate Disposizioni attuative del documento di politiche del lavoro della XVI legislatura, Intervento 3.3.F.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro tra personale assunto e la Cooperativa, si concorda che l' eventuale sostituzione del medesimo deve avvenire con le medesime modalità di cui al comma precedente.

ART. 3

MODALITÀ ESECUTIVE

Contemperando l'obiettivo di cui all'art. 2 comma 1, la Cooperativa si impegna a gestire le opportunità occupazionali di "Intervento 3.3.F. anno 2021", di cui all'art.1 della presente convenzione, con diligenza secondo criteri tecnici e regole dell'arte proprie dei lavori cui la gestione degli interventi è finalizzata.

Il progetto in oggetto della presente convenzione ha durata di quattro mesi. Si da atto che detti servizi non rientrano nell'ambito dell'ordinaria amministrazione né possono dar luogo a sostituzione di personale dipendente dell'Ente proponente o riguardare proprietà privata, qualora

non vi siano specifiche convenzioni con l' Ente proponente.

Qualora il progetto non venga ultimato entro il 4° mese dalla data di avvio la liquidazione alla Cooperativa di cui al successivo art. 9, sarà ridotta proporzionalmente alle spese sostenute fino alla data di effettiva conclusione anticipata del progetto.

E' prevista l'assunzione di n. due (2) lavoratori/trici a part time per n. 18 ore settimanali per la durata di 4 mesi.

Ai/alle lavoratori/trici è applicato il trattamento economico previsto dall'Accordo stipulato tra le Centrali Cooperative e le segreterie CGIL, CISL e UIL., con contributi previdenziali INPS, come per Intervento 33D, già Intervento 19.

La Cooperativa prende atto che i giorni di malattia e/o infortunio sono riconosciuti come lavorativi, purché adeguatamente documentati.

La Cooperativa deve gestire il rapporto di lavoro e l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 11 – Rapporto di lavoro - delle succitate Disposizioni attuative del documento di politiche del lavoro della XVI legislatura, Intervento 3.3.F.

Qualora per la gestione delle opportunità occupazionali i servizi stessi comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative e/o obblighi anche in relazione alla normativa statale e provinciale in tema di lotta alla pandemia da Covid 19 la Cooperativa, si farà parte attiva per ottemperare a tali disposizioni.

A norma dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Riva del Garda approvato con deliberazione della Giunta Municipale dd. 2/12/2014, n. 1392 e s.m., - rinvenibile sul sito dell'amministrazione Comunale (www.comune.rivadelgarda.tn.it) ed il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (2021 – 2023) approvato con delibera della Giunta municipale n. 1104 dd.30.3.2021, rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.rivadelgarda.tn.it) – i contenuti del predetto Codice, si applicano per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

La Cooperativa si impegna a produrre a conclusione del servizio una “ relazione tecnica finale” , stesa dal Responsabile sociale, relativa ai lavori svolti, allegando le schede lavoratori/trici se richieste dalla Agenzia del Lavoro, ai fini della rendicontazione del contributo assegnato al Comune.

ART. 4

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SICUREZZA DA EMERGENZA COVID 19

La Cooperativa si impegna a garantire la regolare e quotidiana tenuta dei registri - giornale di cantiere ed a fornire all'Amministrazione comunale ed al CpI di riferimento tutte le informazioni relative all'andamento dei lavori.

La Cooperativa è responsabile della salute e sicurezza dei/le lavoratori/trici per l'espletamento dei lavori inerenti la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia con particolare riferimento al D.lgs 81/2008 e s. m. ed alle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica per Covid 19 anche di cui al D.L. 122/2021. La Cooperativa risponde direttamente della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da coronavirus in azienda, sollevando fin d' ora il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.

La Cooperativa è tenuta a dotare i/le propri/e dipendenti di protezioni individuali, vigilare sulle distanze interpersonali e assicurare il contingentamento, così come previsto dalla normativa nazionale e comunicato INAIL dd. 15.05.2020, considerato che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

La Cooperativa si impegna a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed alle disposizioni statali, provinciali e comunali in materia di emergenza epidemiologica per Covid 19 derivanti dalla normativa statale e provinciale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all'obbligo di valutazione e scambio di informazioni sui rischi nei diversi ambienti di lavoro e a richiesta si impegna a sottoscrivere e rispettare convenzioni volte a regolamentare interferenze organizzative e operative e rispetto delle regole interne agli enti e uffici coinvolti.

La Cooperativa dichiara di presentare se subentrasse l'obbligo per la tipologia del servizio, prima dell'inizio dei lavori, al Comune di Riva del Garda, copia del DVR dell'Azienda.

La Cooperativa è altresì tenuta a provvedere a proprie spese alla fornitura dei DPI per emergenza Covid 19 come da indicazioni normative e amministrative in atto e s.m.e i.

La figura tecnica della Cooperativa relativamente all'ambito della salute e sicurezza ex art. 26 del D.lgs 81 /2008 e s.m. ed emergenza Covid 19 è _____.

La figura tecnica di cui al comma precedente si impegna a comunicare al Responsabile sociale della Cooperativa variazione del progetto di Intervento 3.3.F anno 2021 Ambito sociale in via preventiva, le variazioni di cantiere ed ogni qualvolta saranno richieste tutte le informazioni relative all'andamento dei lavori, essendo a conoscenza che tali comunicazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia del Lavoro ai fini contributivi.

La Cooperativa nomina il Coordinatore di cantiere sociale del progetto dandone comunicazione scritta via pec al Comune di Riva del Garda, U.O. Istruzione e politiche sociali entro la data di avvio dei servizi garantendone la reperibilità in massimo 1 (una) ora dalla

chiamata, se necessario, e che riferisca tempestivamente su eventuali problematiche di carattere gestionale nonché per i/le singoli/e lavoratori/trici di carattere disciplinare, di adeguatezza e comportamentale.

Il soggetto responsabile della Cooperativa dei rapporti amministrativi con la PAT è

ART. 5 CONTROLLI

Il Comune di Riva del Garda attraverso il responsabili U.O. Istruzione e Politiche sociali può effettuare periodici e discrezionali controlli, al fine di verificare che il servizio fornito dalla Cooperativa venga svolto secondo il progetto **“Intervento 3.3.F. anno 2021 - Ambito sociale ”** della presente convenzione, nonché ai fini della liquidazione degli acconti e del saldo.

La Cooperativa si impegna a fornire al Comune, su richiesta, informazioni circa l’andamento del servizio.

ART. 6 ASSICURAZIONI

A copertura della attività previste dalla presente convenzione la Cooperativa, prima della sottoscrizione della stessa e comunque prima dell'inizio del servizio, in caso di consegna anticipata, dovrà esibire dovrà esibire una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera con massimale non inferiore a:

- Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT): Euro 5.000.000,00.- per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose anche appartenenti a più persone;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): Euro 5.000.000,00.- per sinistro, con limite di Euro 2.000.000,00.- per ogni persona lesa.

Tale polizza dovrà essere formulata in forma “loss occurrence” (l’operatività della garanzia sarà rivolta ai sinistri avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data della formulazione della richiesta di risarcimento, fermi comunque i limiti temporali di legge in materia di prescrizione del diritto) dovrà essere vigente a partire dalla decorrenza del Servizio in appalto e fino alla conclusione dello stesso, anche a mezzo di successive polizze/rinnovi, purché ne sia mantenuta in modo documentato la continuità. Tra le altre, dovrà inoltre essere prevista copertura per:

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o a seguito di sinistro garantito in polizza.

La polizza non potrà prevedere franchigie e/o scoperti complessivamente superiori ad €. 5.000,00.- che rimarranno comunque a carico dell'Appaltatore, anche verso terzi danneggiati.

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) dovrà inoltre essere valida anche per volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, compresi eventuali subappaltatori, di cui l'Appaltatore si avvalga, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

Le condizioni di polizza saranno sottoposte al preventivo ed insindacabile gradimento dell'Amministrazione, fermo comunque che l'operatività o meno della polizza assicurativa non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Le parti, successivamente alla stipula del contratto, si impegnano a concordare con il Comune una procedura di gestione delle pratiche di danno.

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nella presente Convenzione e degli altri documenti che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi e si impegna a fornire il supporto e la documentazione necessaria per il buon esito della gestione del sinistro .

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'Appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che per colpa o dolo dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

ART. 7

ONERI

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del personale occorrente alla esecuzione del servizio, compresi tutti i mezzi d'opera per la realizzazione del lavoro, eventuali oneri per formazione e sicurezza D.lgs. 81/08 e s.m e s. previdenziali ed assistenziali, nonché sorveglianza e direzione tecnica occorrenti per l'espletamento dei lavori inerenti la presente convenzione.

ART. 8

RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Qualora il progetto non venga realizzato nei termini previsti per accertata responsabilità della Cooperativa, la presente convenzione è da considerarsi risolta. La Cooperativa si assume tutte le responsabilità conseguenti al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente convenzione solo ed esclusivamente per cause alla stessa attribuibili.

Qualora la Cooperativa commetta delle irregolarità, purché alla stessa imputabili, il Comune di Riva del Garda a suo insindacabile giudizio ed in assenza di giustificazioni, può risolvere in ogni momento la convenzione e rivalersi sulla stessa per eventuali danni subiti.

Resta in ogni caso salvo il diritto della Cooperativa a percepire i compensi dovuti per la parte di progetto realizzata.

ART. 9

RAPPORTI ECONOMICI

Il Comune di Riva del Garda per la completa gestione delle opportunità occupazionali di "Intervento 3.3.F. anno 2021", di cui all'art. 1 della presente convenzione, corrisponde alla Cooperativa, che accetta, la somma €. _____.= + I.V.A di legge €. _____.= per complessivi €. _____.= Tali corrispettivi sono liquidati come segue, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC):

€ _____.= I° rata pari all' 80% del corrispettivo globale ad avvenuta assunzione dei lavoratori;

€ _____.= II° rata 20% a saldo al termine dei lavori; tale rata a saldo sarà esigibile nel 2022 ex D.lgs. 118/2011. Gli oneri di gestione sono conteggiati in forma variabile in relazione al costo lavoro effettivamente sostenuto.

Alla rendicontazione deve essere allegata la relazione finale prevista all'art. 3 ultimo comma della presente convenzione .

L'eventuale aumento del costo manodopera dovuto all'aggiornamento di accordi sindacali e/o nuove disposizioni previdenziali viene riconosciuto e liquidato in occasione del saldo.

La Cooperativa deve emettere fatture con voci di costo separate così dettagliate:

- costo manodopera
- costo coordinatore di cantiere
- costo oneri di gestione.

ART 10

CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune di Riva del Garda, entro il termine stabilito nella nota

di richiesta, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.

ART.11

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. lgs 196/2003 il Presidente della Cooperativa dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune di Riva del Garda al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all'assolvimento di obblighi previsti per legge e/o regolamento.

La Cooperativa è a conoscenza che tutte le comunicazioni ufficiali inerenti la presente convenzione sono effettuate esclusivamente tramite PEC comunicata dalla medesima.

ART. 12

TRACCIABILITA'

La Cooperativa, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Le parti stabiliscono espressamente che la convenzione è risolta di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione.

A tal fine, la Cooperativa comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Cooperativa deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 13

CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione spettano in via principale alla magistratura ordinaria competente presso il Foro di Rovereto, escludendosi il deferimento delle stesse ad arbitri.

ART.14

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Il presente atto privato è soggetto a registrazione in caso d'uso ed a spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, II° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto:

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

LA COOPERATIVA SOCIALE
